



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PORETTI, PERDUCA, CAROFIGLIO, CASSON e
COSSIGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2008

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle vicende che hanno determinato la morte
di Giorgiana Masi e il ferimento di alcuni cittadini

ONOREVOLI SENATORI. - In relazione ai fatti accaduti a Roma il 12 maggio 1977, nei quali rimase uccisa Giordiana Masi e furono gravemente feriti alcuni cittadini, l'allora Ministro dell'interno Francesco Cossiga, in una intervista pubblicata su «Il Corriere della Sera» del 25 gennaio 2007, alla domanda del giornalista Aldo Cazzullo «Chi fu a sparare?» prima ha risposto che: «La verità la sapevamo in quattro: il procuratore di Roma, il capo della mobile, un maggiore dei carabinieri, e io. Ora siamo in cinque: l'ho detta a un deputato di Rifondazione che continuava a rompermi le scatole (...), per poi aggiungere: «Il capo della mobile mi confidò di aver messo in frigo una bottiglia di *champagne*, da bere quando sarebbe emersa la verità».

Nel frigorifero, oltre alla bottiglia di *champagne* è rimasta purtroppo anche quella verità sottratta per decenni alla pubblica opinione, anche perché mai si è voluta istituire la Commissione parlamentare di inchiesta sui gravi fatti accaduti quel giorno che fin dal 1979 (atto Camera n. 104, VIII legislatura) è stata richiesta dai deputati radicali Pannella, Adelaide Aglietta, Ajello, Boato, Emma Bonino, Ciccimessere, Crivellini, De Cataldo, Adele Faccio, Maria Luisa Galli, Maria Antonietta Macciocchi, Melega, Mellini, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori, Alessandro Tessari.

La medesima Commissione fu proposta durante la XII legislatura (atto Camera n. 499, del 1994, d'iniziativa dei deputati Taradash, Bonino, Calderisi, Strik Lievers, Vigevano, Vito) ed analoga iniziativa è stata intrapresa nella XV legislatura (atto Camera n. 2176, d'iniziativa dei deputati Turco, Beltrandi, Capezzone, D'Elia, Mellano, Poretti, Turci, Villetti).

Riproponiamo, pertanto, l'istituzione della Commissione anche a seguito delle importanti rivelazioni dell'allora Ministro dell'interno Francesco Cossiga.

Il 12 maggio 1977 a Roma, mentre era in corso la campagna per la raccolta delle firme per i *referendum* promossi, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, dal partito radicale, verso le ore 20 fu uccisa, all'imbocco del ponte Garibaldi, Giordiana Masi e furono feriti Elena Ascione e il carabiniere Francesco Ruggiero. Giordiana cadde, colpita alla schiena da un proiettile calibro 22 che le trapassò la vertebra, mentre fuggiva ad una carica della polizia. Volgeva la schiena al ponte, alle Forze di polizia, che avanzavano.

Nel corso della stessa giornata, fin dalle ore 13, altre decine di cittadini, tra cui alcuni parlamentari, furono malmenati, colpiti e feriti dalla polizia che non denunciò invece alcun ferito fra gli agenti. I 1.500 uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, della squadra mobile, avevano ricevuto l'ordine non solo d'impedire lo svolgimento della «festa» a piazza Navona e della raccolta delle sottoscrizioni ai *referendum* radicali, ma di coinvolgere tutto il centro storico di Roma, con un impressionante e sproporzionato impiego di forze, nella caccia di chiunque, «manifestante» o passante, circolasse a piedi e potesse essere sospettato di aver intenzione di recarsi a piazza Navona. In quelle circostanze la polizia fece largo uso delle armi da fuoco, degli artifici lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo, degli altri mezzi di coercizione, degli agenti in borghese travestiti da «autonomi» con bavagli, armi improprie e pistole non d'ordinanza.

L'imprevisto comportamento sostanzialmente passivo dei «manifestanti» e dei passanti, il copioso materiale fotografico e cine-

matografico realizzato dai giornalisti che erano stati convocati per ben altra rappresentazione, ha consentito all'opinione pubblica, o almeno ad una sua parte, di partecipare indirettamente a quello che, secondo i programmi dei registi, doveva essere un bagno di sangue, una ritorsione per l'assassinio dell'allievo Passamonti, una «lezione» ai radicali e una vittoria della maggioranza d'ordine contro gli oppositori «sanguinari» e «violenti».

Il risultato di questa «brillante» operazione di guerra fu la privazione della vita ad una giovane, inerme, ragazza di diciotto anni; la rabbia e la disperazione imposta anche a chi non voleva accettare la logica della vendetta; la riduzione dello spazio politico esclusivamente al confronto fra forze di regime e partito armato. Poi l'indecoso comportamento di un Ministro della Repubblica costretto, davanti alle prove fornite ogni giorno dalla stampa, a smentire giorno dopo giorno le notizie che era costretto a riferire persino al Parlamento: i «manifestanti» avevano aggredito la polizia; non c'erano agenti in borghese travestiti da «autonomi»; non erano armati; non avevano le P.38; non avevano sparato ...

La magistratura, che aveva avviato due inchieste su quegli avvenimenti, una relativa all'assassinio di Giorgiana Masi e al ferimento di Elena Ascione e Francesco Ruggiero, l'altra sul comportamento delle Forze dell'ordine nelle fasi precedenti a questi fatti, ha sostanzialmente rinunciato ad individuare qualsiasi responsabilità, dopo aver omesso qualsiasi indagine significativa sui fatti denunciati. Nonostante il copioso materiale messo a disposizione dalla parte civile (cinquantacinque testimonianze, centinaia di fotografie, due filmati, perizie balistiche), dagli atti istruttori emerge un fatto inquietante: i magistrati inquirenti si sono praticamente limitati a formalizzare alcune di queste prove, a raccogliere dichiarazioni, nella maggioranza rese per iscritto, da parte dei funzionari e degli ufficiali che avevano diretto le opera-

zioni del 12 maggio 1977, senza neppure interrogare il questore di Roma e gli estensori di questi mattinali così burocraticamente simili. I massimi livelli d'indifferenza, se non di spudoratezza, sono stati raggiunti nella mancata identificazione degli agenti ripresi nei filmati e nelle fotografie mentre fanno uso delle armi, nella mancata individuazione dei responsabili delle dichiarazioni rese alla stampa, in Parlamento e alla magistratura circa l'uso delle armi, non corrispondenti a quanto emerso successivamente, nel rifiuto di procedere alle perizie richieste per determinare con precisione l'arma, il proiettile, la distanza dalla quale era stato sparato, la dinamica dell'assassinio.

Ma nonostante la gravità dei fatti appena accennati, che hanno trovato ampia documentazione sui giornali e su «libri bianchi», il ricorso allo strumento parlamentare dell'inchiesta apparirebbe solo parzialmente giustificato se non concorressero altri motivi che configurano invece, pienamente, il «pubblico interesse», richiesto dall'articolo 82 della Costituzione, nell'accertamento autonomo da parte del Parlamento delle gravi responsabilità del Governo, dell'amministrazione, della magistratura non solo in relazione ai comportamenti messi in atto nel corso della strage del 12 maggio 1977, ma anche agli eventi che hanno preceduto, giustificato e seguito quella tragica giornata. E non ci riferiamo solo a quei comportamenti che evidenziano emblematicamente l'uso distorto e illegittimo della polizia e delle armi da fuoco, l'effetto criminogeno delle norme fasciste del testo unico di pubblica sicurezza a cui si appellò il prefetto di Roma o di quelle della legge «Reale», la «resistenza» della magistratura nelle indagini che coinvolgono la responsabilità delle Forze di polizia e del Governo. Intendiamo anche riferirci a quella che a molti è apparsa come una precisa volontà del Governo dell'epoca di screditare, criminalizzare, di fronte all'opinione pubblica, l'iniziativa referendaria e l'opposizione non violenta del partito radicale attra-

verso una preordinata azione di provocazione realizzata dalla questura di Roma che per l'intera giornata del 12 maggio 1977 ha «cercato» il morto, sia in divisa che «civile», per addossarne la responsabilità sui promotori della iniziativa politica. Il questore di Roma fu rimosso ma evidentemente a noi sembra che i promotori di questo disegno cinico quanto criminale non possano essere ricercati solo nella questura di Roma, ma ben più in alto, nei centri di potere e di direzione dello Stato.

L'inchiesta parlamentare su questi fatti presenterebbe, inoltre, non solo i caratteri di una «inchiesta politica» ma anche quelli di una «inchiesta legislativa» che possa accertare e definire i presupposti di una legislazione futura, anche abrogativa, atta ad impedire quei comportamenti anticostituzionali, quelle omissioni che, sotto le più diverse specie, sono stati rappresentati in quella vicenda.

Ultima, ma non meno importante, ragione della nostra proposta è costituita dalla convinzione che in una situazione aggrovigliata da un complesso di responsabilità pubbliche, non è stato sinora possibile ottenere una risposta organica agli interrogativi prima posti. Di qui l'iniziativa di una inchiesta che affronti gli eventi del 12 maggio 1977, quelli che li hanno preceduti e seguiti, sotto ogni aspetto e che rappresenti, anche per gli altri poteri dello Stato, uno stimolo a comportamenti adeguati.

La Camera dei deputati ha già avuto modo, in varie occasioni nella VII legislatura e nelle seguenti, di affrontare questi problemi e di rendersi conto dell'ampiezza delle responsabilità politiche che sono coinvolte dai fatti del 12 maggio 1977.

La Commissione parlamentare di inchiesta dovrebbe quindi affrontare principalmente i seguenti problemi relativi ai fatti del 12 maggio 1977:

1) legittimità del provvedimento del prefetto di Roma con il quale si vietavano,

per un periodo di circa due mesi, tutte le manifestazioni nella capitale e le responsabilità politiche in relazione a questo divieto;

2) individuazione delle ragioni che determinarono la decisione di mantenere il divieto per la manifestazione di piazza Navona, in considerazione della finalità che aveva in attuazione di un istituto costituzionale, anche quando gli organizzatori avevano annunciato di rinunciare ai comizi e di volersi limitare a svolgere una «festa» musicale ed a raccogliere le sottoscrizioni referendarie;

3) individuazione delle eventuali pressioni politiche realizzate al fine di danneggiare il partito radicale e l'iniziativa referendaria che in quei giorni si avvicinava al traguardo delle cinquecentomila firme, attraverso un piano di provocazione politica e poliziesca;

4) accertamento delle responsabilità di chi, sin dalle ore 13, aveva diffuso tra le Forze dell'ordine la notizia del ferimento di alcuni poliziotti da parte dei «manifestanti»; di chi aveva dato l'ordine della prima carica contro pacifici passanti a piazza San Pantaleo; di chi aveva dato l'ordine attraverso la radio in dotazione alla polizia, di fare uso delle armi, come risulta dalla registrazione dei colloqui intercorsi tra la questura e i responsabili di settore;

5) accertamento delle responsabilità di chi aveva disposto l'uso di agenti «travestiti» da «autonomi», che imbavagliati, con mazze di ferro, con pistole non d'ordinanza hanno creato tra i poliziotti e i cittadini un clima di terrore e panico provocando reazioni sproporzionate da parte delle Forze di polizia e l'uso generalizzato delle armi contro gruppi di persone inermi;

6) valutazione, anche alla luce delle disposizioni generali di polizia, dell'intero comportamento e dei movimenti dei reparti di polizia nel corso dell'intera giornata;

7) individuazione dei responsabili delle dichiarazioni rese dal Ministro dell'interno, nei giorni successivi al 12 maggio, sia sulla

stampa che in Parlamento, che non corrispondevano a quanto emerso successivamente e che solo parzialmente sono state rettificata;

8) individuazione delle eventuali responsabilità della magistratura non solo in ordine alla mancata individuazione dei responsabili della morte di Giordiana Masi ma anche per l'omessa individuazione e incriminazione dei responsabili delle numerose azioni delittuose che furono realizzate nel corso dell'intera giornata da parte delle Forze dell'ordine;

9) accertamento della esistenza o meno di altri documenti e dati, in possesso dell'Amministrazione, che non siano stati rimessi alla magistratura, in ordine allo schieramento delle Forze di polizia, agli ordini di

servizio, ai rapporti dei reparti operanti, nonché ai dati forniti al Ministro dell'interno per la sua dichiarazione in Parlamento.

Con la presente proposta di legge, riprendendo analoghe proposte di legge delle precedenti legislature, a partire dalla proposta di legge Pannella ed altri n. 104 presentata il 20 giugno 1979 nella VIII legislatura, intendendo anche adempiere all'impegno preso nei confronti della famiglia di Giordiana Masi e di tutti i sinceri democratici, si vuole fornire ai parlamentari di ogni gruppo politico una occasione per l'accertamento della verità su di una vicenda che ha gravemente inquinato la vita politica italiana e provocato conseguenze laceranti nel tessuto sociale del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte di Giorgiana Masi e il ferimento di alcuni cittadini, avvenuti a Roma il 12 maggio 1977, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) verificare la legittimità del provvedimento con cui si vietavano, per due mesi, tutte le manifestazioni a Roma;

b) individuare le ragioni per cui si è voluto impedire in particolare una manifestazione finalizzata alla raccolta delle firme per i *referendum* e quindi in attuazione di un istituto costituzionale;

c) accertare le responsabilità di chi ha ordinato la carica delle Forze di polizia contro chi passava nei pressi di Piazza Navona e, successivamente, ha dato l'ordine di usare le armi;

d) accertare le responsabilità di chi ha disposto l'impiego di agenti infiltrati tra i manifestanti;

e) individuare i responsabili delle dichiarazioni rese dall'allora Ministro dell'interno che non corrispondevano a quanto emerso successivamente;

f) individuare le eventuali responsabilità della magistratura in relazione alla mancata individuazione dei responsabili della morte di Giorgiana Masi e del ferimento di alcuni cittadini e all'omessa incriminazione dei responsabili di numerose azioni delittuose realizzate dalle Forze dell'ordine;

g) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile e amministrativo, e può richiedere, per l'espletamento dei propri lavori, la collaborazione di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria di propria scelta.

2. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative, già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento.

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

Art. 4.

1. I componenti la Commissione e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le

notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione finale; i membri che dissentono possono presentare una relazione di minoranza.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti relativi all'inchiesta.

Art. 6.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massima di 50.000 euro e sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.